

Norme in materia di risorse forestali.

Art. 35

(Viabilità forestale)

1. La Regione individua nella realizzazione e manutenzione della viabilità forestale lo strumento per conseguire una piena valorizzazione economica della risorsa forestale, anche a fini turistici, sportivi e ricreativi e una razionale gestione del territorio di valenza silvo-pastorale.

2. La viabilità forestale, i cui parametri dimensionali sono definiti con il regolamento forestale, è classificata in:

a) strade forestali, caratterizzata da opere permanenti a fondo stabilizzato;

b) piste forestali e varchi, caratterizzati da opere a fondo naturale non aventi il carattere di opere permanenti;

c) infrastrutture di accesso al bosco tramite sentieri comunque preclusi al transito motorizzato.

(1)(2)(4)

3.

(ABROGATO)

(3)

Note:

1 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 27, comma 1, L. R. 16/2008

2 Comma 2 sostituito da art. 109, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014

3 Comma 3 abrogato da art. 109, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014

4 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 3, lettera e), L. R. 44/2017